

ACCORDO

In Roma, il giorno 2 Agosto 2013

tra

- INTESA SANPAOLO S.p.A., nella qualità di Banca Capogruppo (di seguito ISP o Capogruppo)

e

- le Delegazioni Sindacali di Gruppo DIRCREDITO – FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA

premesso che

- stante l'attuale difficile situazione economica e produttiva sono intanto state avviate iniziative per migliorare la produttività attraverso la semplificazione societaria, la razionalizzazione dei presidi commerciali della Rete, la riorganizzazione delle strutture centrali, la ristrutturazione delle attività di back office e la riorganizzazione del comparto del credito al consumo;

- in questo ambito sono state attivate le procedure per fronteggiare in forma specifica gli esuberi rilevati e, in accoglimento della volontà manifestata dalle OOSS di ricercare soluzioni complessive a livello di Gruppo, è stato sospeso lo specifico confronto per avviare contestualmente, con lettera del 20 marzo 2013, la procedura di cui agli artt. 20 e 21 del vigente CCNL con l'intento di ricercare soluzioni in relazione ai complessivi 600 esuberanti conseguenti esclusivamente agli interventi allora già realizzati;

- a conclusione di detta procedura, con il Verbale di Accordo 11 aprile 2013 (di seguito "Verbale") – che qui si richiama integralmente - le Parti hanno condiviso l'obiettivo di riduzione degli organici nell'anzidetta misura di 600 unità con conseguente contenimento del costo del lavoro, con verifica, entro il 15 giugno 2013, circa il numero delle domande di risoluzione consensuale di cui agli articoli 4. e 6. del citato "Verbale";

- a seguito del mancato raggiungimento del numero delle domande di cui al punto 4. del "Verbale" si è dato corso a tutti gli adempimenti correlati, con attivazione delle procedure ex legge 223/1991 presso sette delle Aziende del Gruppo di cui all'allegato 1 del "Verbale", con previsione, allo stato, di complessive 94 cessazioni di personale per pensionamento;

- nell'ambito delle verifiche delle domande di cui al punto 6. del "Verbale" – ad oggi 153 adesioni all'offerta al pubblico per accedere al Fondo di Solidarietà - le Parti, come previsto, hanno ricercato le misure e gli strumenti atti a conseguire comunque gli obiettivi economici di riduzione strutturale del costo del lavoro che si sarebbero raggiunti con la totalità delle 600 uscite previste dal citato "Verbale", con necessità pertanto di individuare soluzioni che consentano detta riduzione corrispondente, ad oggi, a 353 unità di personale;

Al. B. Fraloni

DIRCREDITO
FD

SINFUB
Ch
Manna

FISAC/CGIL
CGIL

FIBA CISL
CISL
UGL CREDITO

UILCA
UILCA

si conviene quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
2. Fermo restando tutto quanto stabilito al punto 6. del citato "Verbale", viene prevista una ulteriore offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. rivolta a tutto il personale dipendente dalle Aziende di cui all'allegato 1 del "Verbale" che matura i requisiti stabiliti dalla legge per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell'A.G.O. successivamente al 31 dicembre 2013 ed entro il 30 giugno 2018.

Pertanto detto personale potrà accettare l'"offerta al pubblico" formulata da ciascuna Società per risolvere consensualmente ed in maniera irrevocabile – senza oneri di preavviso a carico di ciascuna delle parti - il rapporto di lavoro alla scadenza che verrà comunicata dalla Società stessa e comunque, in via automatica entro e non oltre la data del 31 dicembre 2014 per accedere al Fondo di Solidarietà dal giorno successivo, compilando l'apposito modulo di adesione (allegato 2).

Detto modulo dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dall'interessato e fatto pervenire all'Azienda nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente Accordo e la data ultima del 16 settembre 2013.


E' in facoltà della Società anticipare – rispetto al 31 dicembre 2014 – il termine di risoluzione e di cessazione del rapporto di lavoro alla data del 31 marzo, 30 giugno ovvero 30 settembre 2014, fermo restando che, al ricorrere di tale fattispecie, la Società resta impegnata a far pervenire all'interessato apposita comunicazione scritta prima della data finale del rapporto di lavoro.


3. Vengono inoltre accolte le domande di part-time che risultano in sospenso alla data odierna – circa 130, corrispondenti a circa 35 riduzioni di personale - e verrà favorito il ricorso al lavoro a tempo parziale in tutte le sue forme, con durata a tempo determinato od indeterminato, con domande da presentare entro il 30 settembre 2013.

Ferma restando la consensualità del contratto di lavoro a tempo parziale, per soddisfare nel modo più ampio possibile le richieste di trasformazione a tempo parziale dei rapporti di lavoro del personale in servizio a tempo pieno appartenente sia alle aree professionali che ai quadri direttivi l'Azienda potrà procedere anche attraverso attribuzione di diversa figura professionale/mansione e/o differente assegnazione logistica, anche a richiesta dell'interessato.


Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno può avvenire su richiesta:

- dell'Azienda, motivata da sopravvenute esigenze tecnico/organizzative;
- del Dipendente, per motivate ragioni personali e/o familiari.

MANAGER KITO


SINERS
Alessandro Casella
Maurice


FISAC/CCIL


FIBA CISL
Cris
VOLONTARI
Super Tech


UILCA
Quero




Nel caso di rapporto di lavoro part time:

- a tempo determinato il ripristino a tempo pieno potrà avvenire oltre che dal giorno successivo alla scadenza del contratto, anche anticipatamente con il consenso delle parti;
- a tempo indeterminato, il ripristino a tempo pieno potrà avvenire su richiesta di una delle parti con un preavviso di almeno tre mesi.

4. Ferme restando le specifiche previsioni aziendali in atto in materia di riduzione di orario/sospensione dell'attività ed in aggiunta ed integrazione alle stesse, le parti individuano quale ulteriore misura finalizzata a realizzare l'obiettivo di riduzione dei costi, ancorché in misura contingente, la sospensione e/o riduzione volontaria dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 114.480 giornate a livello di Gruppo (computate sulla base del criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata) da ridurre in funzione degli obiettivi che saranno raggiunti in applicazione delle previsioni di cui ai punti 2. e 3. che precedono, da attuarsi entro il 30 settembre 2014, con corrispondente riduzione del trattamento economico, nel limite delle risorse economiche utilizzabili per le prestazioni di cui agli artt. 5 comma 1 lettera a) punto 2 e art. 10 del DM 158/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il DM 3 agosto 2012, secondo criteri e modalità di seguito definite.

Ai fini di quanto sopra, il personale, di ogni ordine e grado, che ne farà richiesta entro il 30 settembre 2013 (allegato 3 A) sarà ammesso, compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative e produttive, a fruire della riduzione e/o sospensione dell'orario di lavoro (allegato 3 B) con contestuale accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi, da fruire in periodi consecutivi non inferiori a 5 giorni lavorativi ciascuno, secondo le modalità che saranno comunicate dall'Azienda, con corrispondente riduzione del trattamento economico, con ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà.

5. tenuto conto di quanto stabilito dal presente accordo, le Parti si incontreranno entro il 31 ottobre 2013 per verificare l'effetto combinato delle previsioni del "Verbale" e del presente accordo nonché lo stato complessivo delle riorganizzazioni/ristrutturazioni oggetto della procedura ex artt. 20 e 21 di cui in premessa, ed individuare le misure e gli strumenti atti a conseguire gli obiettivi economici di riduzione strutturale del costo del lavoro di cui al Verbale di Accordo 11 aprile 2013.

INTESA SANPAOLO S.P.A.
anche in qualità di Banca Capogruppo

DIRCREDITO - FD

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

Allegato 1

Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo Group Services

Banca CR Firenze

Banca dell'Adriatico

Banca di Credito Sardo

Banca di Trento e Bolzano

Banca Fideuram

Banca IMI

Banca Prossima

Banco di Napoli

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna

Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia

Cassa di Risparmio del Veneto

Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo

Cassa di Risparmio di Civitavecchia

Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia

Cassa di Risparmio di Rieti

Cassa di Risparmio di Venezia

Cassa di Risparmio in Bologna

Casse di Risparmio dell'Umbria

Centro Factoring

Centro Leasing

Equiter

Eurizon Capital SGR

Epsilon SGR

Fideuram Fiduciaria

Fideuram Investimenti SGR

IMI Fondi Chiusi

IMI Investimenti

Intesa Sanpaolo Previdenza

Intesa Sanpaolo Private Banking

Leasint

Mediocredito Italiano

Mediofactoring

Intesa Sanpaolo Personal Finance

NEOS Finance

Sanpaolo Invest Sim

Sirefid

[Handwritten signatures and notes]

SIREFID
SINFID
UICOM
FISAC/EGIL
FIBA C/SL
VEICREDITO
Espresso

Spett.
(Società) ...
(Amministrazione Personale) ...
(Via/Piazza etc) ...
(comune) ...
Anticipata al fax numero

Oggetto: accettazione dell' "offerta al pubblico" ex art. 1336 c.c. per risolvere consensualmente il rapporto di lavoro e accedere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà del settore del credito.

Il/La sottoscritt _____ nat_ a _____ il _____ matricola _____
in servizio presso _____ telefono interno _____
telefono abitazione _____ numero cellulare _____

preso atto

- dei D.M. 158/2000 e 226/2006 e dell'accordo nazionale 8 luglio 2011, ivi compreso il D.M. 3 agosto 2012, e delle relative disposizioni sul "Fondo di solidarietà";
- del contenuto dell'accordo sindacale del 2 luglio 2013, con particolare riferimento all' "offerta al pubblico" in esso formulata;

atteso che

in base alla vigenti disposizioni di legge, maturerà i requisiti per il diritto a pensione anticipata/ di vecchiaia presso l'I.N.P.S. o altra forma di previdenza obbligatoria di base con diritto a percepire il trattamento pensionistico entro e non oltre il 30/06/2018;

ACCETTA

L'OFFERTA, FORMULATA DALLA SOCIETA' EX ART. 1336 CODICE CIVILE, DI RISOLVERE CONSENSUALMENTE IL PROPRIO RAPPORTO DI LAVORO ENTRO E NON OLTRE IL 31.12.2014 PER POTER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL "FONDO DI SOLIDARIETÀ", CONSAPEVOLE CHE CON LA RICEZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ DEL PRESENTE ATTO IL NEGOZIO SARÀ PERFEZIONATO E CONCLUSO E NON SARÀ PIÙ POSSIBILE MODIFICARE E/O REVOCARE IL CONSENSO PRESTATO DAL SOTTOSCRITTO. IL SOTTOSCRITTO ACCETTA ALTRESÌ CHE LA SOCIETA' POSSA ANTICIPARE IL TERMINE DI RISOLUZIONE DEL SUO RAPPORTO DI LAVORO ALLA DATA DEL 31.03.2014, DEL 30.06.2014 OVVERO DEL 30 SETTEMBRE 2014 PREVIA APPOSITA COMUNICAZIONE IN FORMA SCRITTA INDICANTE LA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

il sottoscritto inoltre:

- **ACCETTA** tutto quanto stabilito dall'accordo 11 aprile 2013 e dai DD.MM. 158/2000 e 226/2006 nonché dall'accordo nazionale 8 luglio 2011 , ivi compreso il D.M. 3 agosto 2012;
- **DICHIARA** di rinunciare – ai sensi del DD.MM. 158/2000 e 226/2006 nonché dall'accordo nazionale 8 luglio 2011- al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva;
- In tema di assegno ordinario o pensione di invalidità **DICHIARA (barrare la casella prescelta):**

di non essere titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità
ovvero
 di essere titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità (allega mod. TE10)

- **DICHIARA** che (barrare la casella prescelta) :

la propria posizione contributiva **non è variata** rispetto a quella risultante dalla documentazione previdenziale già portata a conoscenza aziendale ovvero aziendaliamente acquisita in forza di delega già rilasciata in passato dal sottoscritto
ovvero
 la propria posizione contributiva risultante dalla documentazione previdenziale già portata a conoscenza aziendale ovvero aziendaliamente acquisita in forza di delega già rilasciata in passato dal sottoscritto **risulta variata: in relazione a ciò allega la documentazione necessaria al relativo aggiornamento**

- **ESERCITA** la seguente opzione (barrare la casella prescelta) :

richiede la liquidazione dell'assegno straordinario in forma rateale
ovvero
 richiede la liquidazione dell'assegno straordinario in unica soluzione

Il sottoscritto, infine,

- prende atto che il rapporto di lavoro si risolverà alla data stabilita dall'azienda, che verrà comunicata con la formalità sopra indicata;
- si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ed al "Fondo di solidarietà" l'eventuale instaurazione – nel corso del periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie – di rapporto di lavoro dipendente, con specifica indicazione del datore di lavoro, ovvero di lavoro autonomo.

data _____ firma _____

FAB
Villani
2

PIRELLA
SINFIA
Auspicoli
Manua

FISAC/CGIL
De

PIBA CISC
Car

UILCA
Quiry
3

UNICREDITO
Espe
Pella
3
3
De

ACCORDO 2 LUGLIO 2013 - SOSPENSIONE ATTIVITA'

Al Responsabile dell'unità organizzativa
di

Oggetto: Richiesta di riduzione di orario / sospensione dell'attività ex accordo 2 luglio 2013

Il/la sottoscritto/a _____, matricola _____,

CHIEDE

di fruire, compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative e produttive, delle giornate di riduzione di orario e/o sospensione dell'attività previste al punto 4. dell'Accordo in oggetto, preferibilmente:

dal al ¹

dal al

ovvero

dal al

dal al

ovvero in altro periodo proposto dall'Azienda, previo mio consenso.

.....
DATA E FIRMA DEL RICHIEDENTE

Visto,
il Responsabile della UOG

FAB Anton

*UGA CREDITO
Enfer hute*

*VILCA
Quar*

Alvina

¹ Inserire un periodo massimo di almeno 5 giorni lavorativi e fino ad un massimo di 10

*FINARBITRO
SINFID
Manna*

*FISAC/CGIL
Pire*

*FIBA Cisl
Cm*

Felice

